



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA**

### ***Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici***

DECRETO 22 giugno 2004 n. 898/IV

**Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.**

### ***IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***

**VISTO** il Titolo V della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 14, comma 11, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i;

**VISTO** il titolo III capo I del Regolamento di esecuzione della legge - quadro in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**CONSIDERATO** che il comma 11 dell'articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi- tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

**CONSIDERATO** che i suddetti "schemi- tipo" debbono conformarsi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., nonché agli artt. 11, 12, 13 e 14 del citato Regolamento;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell' articolo 14 comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. e dell' articolo 14, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;

**VISTO** il D.M. Ministero dei lavori pubblici 21/06/2000 n° 5374/21/65;

**VISTO** il D.M. Ministero dei lavori pubblici 04/08/2000 per l'interpretazione autentica del D.M. 21/06/2000;

**RITENUTA** la necessità di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni di cui al citato D.M. Ministero dei lavori pubblici 21/06/2000 n° 5374/21/65 e delle relative schede allegate;

**VISTO** il Decreto n. 172/CD del 16/02/2004 con il quale è stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al D. M Ministero dei lavori pubblici 21/06/2000 e delle schede allegate;

**RITENUTO** che i siti internet individuati dal D.M. Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 06/04/2001 relativi alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2 bis dell'articolo 37 bis della Legge 109/94 e s.m.i, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e puntuale accesso;

**VISTA** la circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 685/IV del 07/05/2004;

**VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

**RITENUTA** la necessità della pubblicazione informatica della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 12 del D.M. Ministero dei lavori pubblici 21.06.2000, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le

opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;

## **DECRETA**

### **ART. 1.**

#### **Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i, fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del Programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 554/99. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, Legge n. 109/94 e s.m.i e dell'articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 554/99.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accREDITAMENTO avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

## **ART. 2.**

### **Attività preliminari alla redazione del programma.**

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, Legge n. 109/94, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, Legge n. 109/94, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 109/94.
2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente articolo 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, d.P.R. n. 554/99 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, Legge n. 109/94. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della legge 109/94 e s.m.i.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 possono inserire nel programma triennale i relativi interventi ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della Legge n. 109/94 e s.m.i.

### **Art. 3.**

#### **Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.**

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità in conformità all'articolo 14, comma 3 legge 109/94 e s.m.i., secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

### **Art. 4.**

#### **Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa.**

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'articolo 14 comma 6 della Legge 109/94 e s.m.i.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia, è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9 della Legge n. 109/94 e s.m.i, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità

sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

#### **Art. 5.**

##### **Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.**

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1 comma 3.
2. Quando il programma dell'Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui all'articolo 14 comma 11 della Legge e all'articolo 14 del d.P.R n. 554/99.

#### **Art. 6.**

##### **Applicazione e aggiornamento.**

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all' articolo 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il D. M. Ministero dei lavori pubblici 21/06/2000 n.° 5374/21/65.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL VICE MINISTRO  
( On.le Ugo Martinat )

*Registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2004*

*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,  
registro n. 6, foglio n. 66*

**Pubblicato sulla G.U.- n 151 del 30 giugno 2004**

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA  
DELL'AMMINISTRAZIONE .....**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamenti di bilancio				
Altro (1)				
<b>Totali</b>				

Il responsabile del programma  
(Nome e Cognome)

(1) Compresa la cessione di immobili.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA  
DELL'AMMINISTRAZIONE .....  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT		Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
						TOTALE						

Il responsabile del programma  
(Nome e Cognome)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (5) Vedi Tabella 3.

**SCHEMA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA  
DELL'AMMINISTRAZIONE .....  
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
											<b>TOTALE</b>	

Il responsabile del programma  
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO AAAA/AAAA  
DELL'AMMINISTRAZIONE .....**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.**

Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94		Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
		Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
				<b>TOTALE</b>		

Il responsabile del programma  
(Nome e Cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

<b>Tabella 1 – Tipologie</b>	
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>01</b>	Nuova costruzione
<b>02</b>	Demolizione
<b>03</b>	Recupero
<b>04</b>	Ristrutturazione
<b>05</b>	Restauro
<b>06</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>07</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>08</b>	Completamento
<b>09</b>	Ampliamento
<b>99</b>	Altro

<b>Tabella 2 – Categorie</b>		
<b>Codice</b>		<b>Descrizione</b>
<b>A01</b>	<b>01</b>	STRADALI
<b>A01</b>	<b>02</b>	AEROPORTUALI
<b>A01</b>	<b>03</b>	FERROVIE
<b>A01</b>	<b>04</b>	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
<b>A01</b>	<b>88</b>	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
<b>A02</b>	<b>05</b>	DIFESA DEL SUOLO
<b>A02</b>	<b>11</b>	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
<b>A02</b>	<b>15</b>	RISORSE IDRICHE
<b>A02</b>	<b>99</b>	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
<b>A03</b>	<b>06</b>	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
<b>A03</b>	<b>16</b>	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
<b>A03</b>	<b>99</b>	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
<b>A04</b>	<b>07</b>	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
<b>A04</b>	<b>13</b>	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
<b>A04</b>	<b>14</b>	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
<b>A04</b>	<b>39</b>	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
<b>A04</b>	<b>40</b>	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
<b>A05</b>	<b>08</b>	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
<b>A05</b>	<b>09</b>	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
<b>A05</b>	<b>10</b>	EDILIZIA ABITATIVA
<b>A05</b>	<b>11</b>	BENI CULTURALI
<b>A05</b>	<b>12</b>	SPORT E SPETTACOLO
<b>A05</b>	<b>30</b>	EDILIZIA SANITARIA
<b>A05</b>	<b>31</b>	CULTO
<b>A05</b>	<b>32</b>	DIFESA
<b>A05</b>	<b>33</b>	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
<b>A05</b>	<b>34</b>	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
<b>A05</b>	<b>35</b>	IGIENICO SANITARIO
<b>A05</b>	<b>36</b>	PUBBLICA SICUREZZA
<b>A05</b>	<b>37</b>	TURISTICO
<b>A06</b>	<b>90</b>	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
<b>E10</b>	<b>40</b>	STUDI E PROGETTAZIONI
<b>E10</b>	<b>41</b>	ASSISTENZA E CONSULENZA
<b>E10</b>	<b>99</b>	ALTRO

<b>Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato</b>	
<b>Codice</b>	<b>Modalità</b>
<b>01</b>	Finanza di progetto
<b>02</b>	Concessione di costruzione e gestione
<b>03</b>	Sponsorizzazione
<b>04</b>	Società partecipate o di scopo
<b>99</b>	altro

<b>Tabella 4 – Stato della progettazione approvata</b>	
<b>Codice</b>	<b>Stato della progettazione approvata</b>
<b>SF</b>	Studio di fattibilità
<b>PP</b>	Progetto preliminare
<b>PD</b>	Progetto definitivo
<b>PE</b>	Progetto esecutivo

<b>Tabella 5 – Finalità</b>	
<b>Codice</b>	<b>Finalità</b>
<b>MIS</b>	Miglioramento e incremento di servizio
<b>CPA</b>	Conservazione del patrimonio
<b>ADN</b>	Adeguamento normativo
<b>COP</b>	Completamento d'opera
<b>VAB</b>	Valorizzazione beni vincolati
<b>URB</b>	Qualità urbana
<b>AMB</b>	Qualità ambientale